

CASSAZIONE SEZ. I CIV.**18 OTTOBRE 1984****N. 5259****PRESIDENTE:****SCANZANO****ESTENSORE:****BORRUSO****PARTI:****GRANZOTTI E ALTRI***(Avv. Cavalieri, Randi, Tocco)***EUROPROGRAMME SERVICE****ITALIA E ALTRI***(Avv. Biamonti, Vanzetti)***Stampa • Diritto di stampa •
Illecito civile • Configurabilità.**

L'esercizio del diritto di cronaca e di critica garantito dall'art. 21 Cost. può essere censurato non solo in sede penale, cioè solo ed in quanto costituisca reato, ma anche in sede civile.

Nel nostro ordinamento, mentre non ci può essere mai, in virtù di un principio fondamentale d'ordine sistematico, un illecito che sia soltanto penale e non anche civile, ben può verificarsi il contrario, e cioè un illecito civile che non costituisca anche illecito penale.

**Stampa • Diffamazione a mezzo
stampa • Responsabilità civile •
Azione risarcitoria del
danneggiato • Proposizione della
querela in sede penale •
Necessità • Esclusione.**

Nel reato di diffamazione a mezzo della stampa (punibile solo a querela della persona offesa) è possibile esperirsi l'azione civile, in sede civile, in luogo dell'esercizio del diritto di querela e del conseguente esercizio dell'azione penale contro l'autore dell'offesa.

**Stampa • Libertà di stampa •
Diritto di stampa • Legittimità •
Condizioni • Requisiti.**

Il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principi nell'art. 21 Cost. e regolato fondamentalmente nella legge 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrano le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti imposti; c) forma « civile » della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcepito intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone.

**Danni • Esistenza ontologica
di un danno patrimoniale
• Prova • Presunzioni semplici
• Sufficienza • Valutazione
equitativa • Condizioni.**

È perfettamente ammissibile che si possa provare mediante presunzioni semplici (art. 2729 cod. civ.) l'esistenza ontologica di un danno patrimoniale e si ricorra poi, nell'impossibilità o nella estrema difficoltà di quantificarlo nel suo preciso ammontare, alla valutazione equitativa consentita dall'art. 1226 cod. civ.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Dal gennaio 1972 al gennaio 1973 veniva pubblicata sul mensile la « Tribuna degli investimenti » (edita in Lugano e venduta anche in Italia) una serie di articoli concernenti il fondo comune di investimento immobiliare denominato « Europrogramme International 1969 » gestito dalla soc. « I.F.I. » (Interfininvest) con sede a Chiasso (Svizzera) e collocato in Italia dalla S.p.A. « Europrogramme service Italia » con sede a Milano.

Queste due società nel marzo 1973 convenivano avanti al Tribunale di Milano Finanzinformationen Etablissement con sede in Vaduz (Lichtenstein) quale editore e proprietario della « Tribuna degli investimenti », il dr. Silvio Nino Granzotti quale redattore responsabile della pubblicazione suddetta, nonché la soc. « Invest-Diffusion » di Lugano, di cui il Granzotti era legale rappresentante e presso cui era la sede della rivista stessa (e di cui era quindi in sostanza la stampatrice), lamentando il carattere denigratorio di tali articoli nei confronti di esse attrici, sostenendo che tale denigrazione integrava gli estremi della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 cod. civ. o, in subordine, l'illecito ex art. 2043 cod. civ. e chiedendo l'inibitoria della campagna di stampa contro di essi condotta dai convenuti, la condanna in solido al risarcimento del danno e tutti i provvedimenti conseguenziali.

I convenuti, costituitisi in giudizio, oltre a sollevare eccezioni di difetto di giurisdizione, di incompetenza per territorio del giudice adito e di legittimazione attiva (questioni che più qui non interessano), contestavano nel merito il fondamento della domanda attrice, sostenendo di essere rimasti, con la pubblicazione degli articoli summenzionati, nei limiti del legittimo esercizio del diritto di informazione e di critica.

Il Tribunale, con sentenza del 5 novembre 1977, dichiarava i convenuti responsabili di concorrenza sleale in danno degli attori per denigrazione comportante discredito commerciale, ma respingeva la domanda del risarcimento del danno.

Il Tribunale all'uopo osservava preliminarmente che: sussistevano presunzioni gravi, precise e concordanti (oggetto statutario, attività di fatto svolta, collocazioni delle sedi e degli uffici con relativi rapporti interpersonali) per ritenere che:

a) quanto meno la soc. Invest Diffusion, se non anche la Finanz Informationen Etablissement, svolgessero attività commerciale, nel campo dei fondi comuni di investimento immobiliare in concorrenza con l'attività svolta dalle società attrici;

b) la soc. Invest. Diffusion, se non era addirittura di fatto la proprietà della

rivista la « Tribuna degli Investimenti », certamente aveva partecipato — o quanto meno aderito — all'attività denigratoria posta in essere contro le società attrici e a tutto favore della soc. Fideuram, distributrice del Fondo mobiliare « Fonditalia ».

Quanto al carattere della lunga campagna di stampa svolta sulla « Tribuna degli Investimenti » contro le società attrici dal gennaio 1972 al luglio 1973, la motivazione adottata dal Tribunale si sintetizza nei seguenti dieci punti.

1) Certamente lecita era stata la critica dei fondi di investimento immobiliare di tipo aperto (nei quali, cioè, il numero delle parti e l'entità del patrimonio non sono prestabiliti) corrispondendo ad una motivata corrente di pensiero che sul piano tecnico la osteggia sul rilievo che in un periodo di scarsa liquidità — e quindi di scarsa liquidabilità di investimenti immobiliari — potrebbe essere difficile far fronte ai riscatti in ipotesi di forti squilibri fra richieste di riscatto e nuove sottoscrizioni. Si era sconfinato, invece, nell'illecito quando si erano formulati gratuiti accostamenti fra la predetta formula del fondo immobiliare aperto e talune pesanti espressioni usate nei confronti degli amministratori delle società attrici quali, ad esempio, quella di « finanziari più o meno improvvisati » o di « finanziari non esperti o non oculati ».

2) Assolutamente ingiustificata era, poi, la accusa fatta negli articoli predetti all'Europrogramme di *scorrettezza nella pubblicità*, sia per aver usato lo slogan « sempre crescente » (poi sostituito da « rende bene ») riferito alla propria attività, sia per aver fatto spesso ricorso alla pubblicità occulta c.d. « redazionale »: accusa questa ultima non soltanto dimostrata, ma particolarmente offensiva perché inducente a far ritenere che si voglia fraudolentemente far figurare come giudizi imparziali e disinteressati quella che invece altro non è che « pubblicità su commissione ».

In particolare, l'assoluta usualità nel mondo della pubblicità del tipo di « slogan » (sia pure indubbiamente iperbolico) adottato dall'Europrogramme rendeva evidente l'intento denigratorio che aveva ispirato tutta la serie degli articoli apparsi sulla Tribuna e che, quanto alla

critica dei metodi pubblicitari, raggiungeva pienamente il suo scopo facendo capire sostanzialmente ai lettori che la realtà era esattamente l'opposto di quanto la pubblicità dell'Europrogramme asseriva.

Eguale eccessiva era l'accusa di aver indotto in errore il pubblico dei risparmiatori o di aver adottato criteri di investimento insicuri e particolarmente riprovevole quella — tanto più pericolosa quanto più o meno velata — di fare speculazioni valutarie definite « non chiare », senza, però, né darne la prova e neppure indicare le ragioni della pretesa scarsa chiarezza.

3) La « Tribuna » aveva messo in particolare risalto il fatto che il perito ufficiale dell'Europrogramme, cioè colui che, in base alla legge della Svizzera ove questa società ha sede, assume la responsabilità del controllo delle stime fatte nei suoi bilanci (un certo architetto Wolfgang Solcà di Chiasso) avesse avuto per molti anni alle sue dipendenze — e quindi avesse stipendiato — l'imprenditore edile ing. Orazio Bagnasco amministratore delegato dell'Europrogramme stessa. Tale notizia doveva ritenersi vera perché non efficacemente smentita dall'Europrogramme; pur tuttavia, per il modo insinuante e scandalizzato con cui era stata prospettata, costituiva, un illecito perché induceva chiaramente il lettore a sospettare che le valutazioni contenute nei bilanci dell'Europrogramme fossero frutto di frode e che, pertanto, gli investimenti da essa compiuti non fossero affidabili.

4) Perfettamente lecita, in linea di principio, era la critica rivolta dalla « Tribuna » all'Europrogramme sulla convenienza o meno delle operazioni di « leasing » (locazione finanziaria) per investimenti immobiliari, sia sotto il profilo economico-finanziario, sia sotto quello fiscale. Illecito era, invece, che la « Tribuna » avesse tratto spunto da tale disquisizione di carattere tecnico per screditare l'attività della Europrogramme, dando all'argomento una intitolazione spropositata e allarmistica e usando sempre un tono di acida polemica personalizzata sconfinante nella insinuazione diffamatoria (costituita, ad esempio, dalla frase « non abbiamo nulla contro i pionieri e innovatori, purché

naturalmente lo siano a loro spese e non a quelle di ignari terzi »).

5) Altro argomento di attacco della « Tribuna » nei confronti del Fondo Europrogramme riguardava l'ammonter della c.d. « spesa di acquisto » delle parti del Fondo: anche a tale proposito la campagna accusatoria della « Tribuna » non appariva giustificata e rivestiva palesemente i caratteri dell'illecito denigratorio. Ad una « lettera aperta » della « Tribuna » l'Interfininvest aveva risposto adeguatamente ed il Granzotti non si era offerto di provare alcunché in contrario: sicché l'*exceptio veritatis* non tornava a suo favore.

6) Ulteriore profilo di illecito (di particolare gravità) era ravvisabile nel commento (successivamente in parte rettificato) al bilancio Europrogramme al 30 giugno 1972, in cui si mettevano maliziosamente in rilievo solo le perdite relative a taluni immobili, non anche gli incrementi di valore relativi a taluni altri, si drammatizzavano tali perdite con tono scandalistico (« Il caso Europrogramme sempre più sconcertante e non si finisce mai di scoprire nuovi particolari ») facendo così intendere che nascondessero qualcosa di ben più grave (tanto che la parola perdita veniva racchiusa tra virgolette); infine si falsava il loro valore, omettendo di riportare le cifre relative esposte nel bilancio e si usava un tono ironico particolarmente denigratorio, come in un vistoso titolo del seguente tenore: « Il valore degli investimenti di un fondo che fu sempre crescente ».

7) L'intento denigratorio traspariva anche dall'essersi la « Tribuna » appigliata ad investimenti fatti dalla controparte in Canada per dedurne che il nome Europrogramme costituiva una « stranezza » lasciando, così, intendere con la virgolettatura della parola, che si trattasse di un eufemismo usato per additare ai lettori una ennesima frode perpetrata dall'Europrogramme a danno dei risparmiatori suoi clienti ed omettendo di ricordare che la denominazione completa del fondo era « Europrogramme International ».

8) Quanto ai rilievi fatti dalla « Tribuna » sull'effettivo prezzo di riscatto di una « quota-parte » Europrogramme, se da un lato erano da considerarsi leciti, essendo stata fornita la prova della discordanza — ammessa dalle stesse socie-

tà attrici — del suo ammontare (e quindi della sua determinazione non conforme ai precisi criteri stabiliti dalla legge svizzera), dall'altro lato dovevano considerarsi illeciti per il carattere denigratorio del commento che accompagnava la notizia: si stabilivano, infatti, espliciti paralleli tra il caso Europrogramme e altri famosi casi passati alla storia delle truffe e dei fallimenti più clamorosi;

9) Anche per quel che concerneva le spese da sopportare in sede di riscatto sulle parti del fondo Europrogramme, il commento debordava dai limiti della doverosa polemica obiettiva e disinteressata, adottando accenti di drammatizzazione allarmistica (attraverso sapiente uso di aggettivi quali « insolito », « notevole », « impressionante »), auspicando addirittura provvedimenti sanzionatori delle pubbliche autorità italiane ed elvetiche ed, infine, divulgando dati percentuali inveritieri o comunque formulati in maniera equivoca (particolarmente pericolosi perché fatti apparire come il risultato di una scrupolosa analisi contabile).

10) Ancor più chiaramente denigratorio era l'addebito all'Europrogramme di « grave, ripetuta, persistente violazione » delle disposizioni che ne autorizzavano l'attività in Italia, richiamando in proposito solo quella del nostro Ministero del Commercio Estero del 10 giugno 1970 (che imponeva di investire in titoli quotati in borsa, con una percentuale massima in titoli non quotati del 5%) e omettendo completamente di rendere noto che, viceversa, con successivo provvedimento del 18 marzo 1971, il Ministero aveva consentito di investire il 50% del portafoglio sia in titoli italiani quotati in borsa, sia in immobili situati in Italia anche mediante acquisizione, parziale o totale, del pacchetto azionario delle rispettive società immobiliari.

Il Tribunale concludeva che, nonostante il carattere denigratorio e, quindi, illecito della campagna di stampa apparsa sulla « Tribuna », non poteva essere accolta la domanda delle attrici al risarcimento del danno che, in conseguenza della opposizione dei convenuti alla liquidazione in separata sede, era stata chiesta « nella misura che risulterà in prosieguo di causa », in quanto non era stata dedotta alcuna prova in ordine

alla sussistenza e all'ammontare di esso. In proposito non potevano ritenersi dotati di efficacia probatoria taluni documenti, mere copie fotostatiche di lettere provenienti da terzi non suffragate da conferma testimoniale.

Contro tale sentenza del Tribunale proponevano gravame i convenuti in via principale e gli attori in via incidentale. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza depositata il 27 giugno 1980, confermava quella impugnata per quanto concerneva il carattere denigratorio e illecito della campagna di stampa, facendo in sostanza proprie tutte le argomentazioni del Tribunale riassunte nei suesposti dieci punti; ne riformava, invece, la decisione:

a) *per quanto concerneva la qualificazione dell'illecito*: riteneva, infatti, che nella specie ricorresse soltanto la responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. e non la concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cod. civ.

Diversamente valutando gli indizi presi in considerazione dal Tribunale, non riteneva infatti esistente un rapporto di concorrenza, neppure potenziale, fra attrici e convenuti, cioè il presupposto indispensabile per l'applicazione delle norme sulla concorrenza (rapporto di concorrenza che, invece, ammetteva soltanto tra le appellate e le società dei gruppi IMI — Fonditalia e Fideuram — alle quali, però, il Granzotti non risultava legato né come dipendente né come ausiliario, sicché non poteva neppure presumersi che egli avesse agito nel loro interesse per dirottare verso di loro la clientela dell'Europrogramme);

b) *per quanto concerneva la condanna al risarcimento*, condanna che pronunziava in via generica a carico dei convenuti in solido « per i danni da liquidarsi in prosieguo di causa, stante la necessità di una ulteriore istruttoria per la loro quantificazione ».

Ripresa la causa, le parti facevano espressa riserva di impugnazione.

Quindi la Corte d'Appello di Milano, con sentenza definitiva depositata il 4 giugno 1982, condannava in solido il Granzotti, la « Finanz Informationen Etablissement » e la « Invest Diffusion » a pagare all'IFI e all'Europrogramme L. 3.000.000 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla cam-

pagna denigratoria di stampa di cui si è detto, ravvisando giusti motivi per dichiarare compensati i due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte determinava il danno *equitativamente*, premettendo che, presupposto della valutazione equitativa non è soltanto l'impossibilità di provare l'ammontare del danno in cifra precisa, ma anche l'estrema o grande difficoltà di provarlo in sé. Aggiungeva, però che, nel caso in esame, la denigrazione a mezzo stampa, di cui i soccombenti si erano resi responsabili, non poteva non aver turbato l'avviamento dell'Europrogramme, cioè una qualità dell'azienda, sicché la perdita anche parziale di essa consistente in una perdita di clientela e, quindi, di affari, non poteva non aver costituito un danno risarcibile.

« Significativa probatoriamente era al riguardo — continuava la Corte — la documentazione prodotta dalle appellate costituita da lettere di clienti, di società e di sottoscrittori con le quali si chiedevano spiegazioni, precisazioni, chiarimenti e contestazioni delle affermazioni denigratorie in cui si era articolata la campagna della « Tribuna » contro l'Europrogramme ».

« In tale contesto — concludeva la Corte — non poteva assumersi che difettesse la prova circa la sussistenza ontologica del danno, ma solo l'incertezza del suo preciso ammontare per una impossibilità di provarlo determinata dalla peculiarità del fatto dannoso in relazione alla natura dell'attività esplicata dalla parte lesa ».

Avverso entrambe le due sentenze (non definitiva e definitiva) emesse dalla Corte d'Appello di Milano ricorrono:

a) il Granzotti (sia in proprio, sia quale legale rappresentante della « Invest Diffusion », sia quale procuratore della « Finanz Informationen Etablissement ») in via principale;

b) l'Interfininvest e l'Europrogramme in via incidentale subordinata.

Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Innanzitutto i due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni proposte contro le stesse sentenze.

Col primo motivo del ricorso principale si denunzia la violazione degli artt. 1292 e 2043 cod. civ., gli artt. 42, 51, 57 cod. pen. nonché l'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ. sostenendo che nell'impugnata sentenza i giudici si sarebbero limitati all'esame di brevi passi di alcuni degli articoli pubblicati, omettendo di considerare che, nella specie, non si trattava di giudicare un presunto atto di concorrenza sleale, ma l'esercizio da parte di un giornalista del suo diritto (sancito nell'art. 21 della Costituzione) di critica e di informazione, cioè la sua eventuale responsabilità professionale e che, nella specie, quest'ultima non poteva ritenersi sussistente perché:

a) si era trattato di critica legittima e puntuale per informare il pubblico sul reale contenuto dei pericoli dell'investimento nei fondi immobiliari aperti (tra i quali c'era — ma non era il solo — l'Europrogramme);

b) la condotta del giornalista nella divulgazione di notizie e nell'esercizio della critica costituisce illecito solo quando integra gli estremi del reato;

c) il reato sussiste solo quando — a prescindere da ogni indagine — pure indispensabile sull'elemento psicologico — sia accertato che i fatti divulgati lesivi della reputazione altrui non siano veri e non esista un interesse pubblico alla loro conoscenza. Nel caso in esame, invece, i fatti indicati sulla « Tribuna » erano veri e nessuno di essi era riferito particolarmente all'Interfininvest o all'Europrogramme;

d) quest'ultima circostanza avrebbe dovuto, quanto meno, far escludere l'elemento psicologico del reato, cioè l'intento diffamatorio o ingiurioso o, almeno, la coscienza della potenzialità ingiuriosa degli articoli.

Il suesposto motivo di ricorso è assolutamente infondato per le seguenti ragioni:

1) Innanzitutto i giudici di merito non hanno affatto omissso di affrontare la questione se la campagna di stampa svolta dalla « Tribuna degli investimenti » contro l'Europrogramme costituisca un atto di concorrenza sleale ovvero un semplice fatto illecito: infatti nella sentenza impugnata esplicitamente si afferma — in riforma di quanto ritenuto dal

Tribunale — che, nella specie, dovevano essere ravvisati gli estremi non del primo, ma del secondo e che, pertanto, andava applicato non già l'art. 2598 bensì il 2043 cod. civ.

2) Non è affatto vero che l'esercizio del diritto di stampa (e quindi di cronaca e di critica), garantito dall'art. 21 della Costituzione, non possa essere censurato se non in sede penale e, quindi, solo se ed in quanto costituisca reato.

Nel nostro ordinamento, invero, quando la condotta dell'agente incide nella sfera di altro soggetto, non vi può essere mai, per un principio fondamentale d'ordine sistematico, un illecito che sia soltanto penale e non anche civile. Ciò perché la legge penale ha una funzione *non meramente sanzionatoria*, ma — come ha ben messo in luce la dottrina — « *ulteriormente* » *sanzionatoria*: ha, cioè, la funzione di rafforzare con una particolare sanzione (quella penale) la tutela di un precetto che non attiene soltanto al diritto penale, ma a tutto l'ordinamento, di un precetto, cioè, che *prima* di essere la premessa implicita della norma penale (in cui notoriamente può sempre ravvisarsi un precetto e una sanzione) costituisce in ogni caso un comportamento illecito, e quindi vietato, anche astraendo dalla sanzione particolare che il diritto penale gli riconnette. La dimostrazione più evidente di tale assunto può trarsi dall'art. 51 cod. pen., secondo cui « l'esercizio di un diritto... esclude la punibilità » cioè impedisce che il fatto commesso possa considerarsi reato. Al che logicamente consegue che un comportamento, per essere reato, deve, prima di tutto, non soltanto non costituire esercizio di alcun diritto (primo fra tutti quello fondamentale di libertà), ma rappresentare la violazione e l'abuso di un diritto sulla base di una qualsiasi norma (esplicita o implicita) dell'ordinamento e, quindi, poter essere considerato « ingiusto » indipendentemente dall'applicazione della sanzione penale.

In altre parole, può ben esservi un illecito civile (nel senso di « aquiliano ») che non sia anche penale, mentre il contrario non può mai verificarsi.

Ciò ovviamente non toglie che la sanzione penale di un comportamento possa essere considerata come il più indi-

scutibile segno rivelatore della sua ingiustizia, ma ciò soltanto perché — come già detto — detta sanzione ha il compito, là dove il legislatore lo ritiene più opportuno per motivi di politica criminologica, di affiancare, rinforzandola, quella civile giudicata insufficiente a prevenire e a reprimere certi tipi di illecito.

Anche il fatto che il danno non patrimoniale (la c.d. *pecunia doloris*) sia risarcibile solo in caso di reato, non significa certo — come è fin troppo ovvio — che esso sia civilmente giusto, ma che, ferma rimanendo l'unitarietà del concetto di illecito, ad esso possono conseguire sanzioni di vario genere dalla più naturale nel nostro ordinamento per quanto concerne i rapporti tra privati e perciò immancabile (la reintegrazione del danno patrimoniale verificatosi a seguito del comportamento ingiusto) a quella di carattere penale.

Dimostrata così la sostanziale unitarietà concettuale dell'illecito, non v'è ragione perché tale principio, di fondamentale importanza nel nostro ordinamento, non operi anche nel settore degli illeciti commessi a mezzo della stampa.

Ne consegue che — essendo l'illecito il risvolto in negativo del concetto del lecito, cioè del legittimo esercizio di un diritto — prioritario è determinare di quest'ultimo contenuto e limiti, perché ciò costituisce la premessa sufficiente per applicare in sede civile, ad istanza del danneggiato, l'art. 2043 cod. civ. (che prevede il risarcimento per fatto illecito, cioè per responsabilità extracontrattuale o — come si dice — aquiliana) quando concorra il dolo o anche la semplice colpa del danneggiante, indipendentemente dalla circostanza che l'illecito sia previsto come reato (salva, ovviamente, la sospensione necessaria del giudizio civile ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. e 3 proc. pen.) o comunque non sia punibile per difetto di condizioni interessanti esclusivamente il diritto penale, quale — ad esempio — la querela. E, a questo proposito, è appena il caso di rilevare che, quando un reato — come quello della diffamazione a mezzo della stampa — è punibile solo a querela della persona offesa, nessuna norma o principio di logica giuridica impedisce di preferire all'esercizio del diritto di

querela e al conseguente esercizio dell'azione penale contro l'autore dell'offesa, l'esercizio contro di lui dell'azione civile in sede civile per il risarcimento dei soli danni patrimoniali conseguenti all'illecito in cui il reato medesimo si compendia.

La prova — implicita ma chiarissima — di tale libertà di scelta si trae dall'art. 12 cod. proc. pen., secondo cui « la querela non è più ammessa quando chi avrebbe avuto diritto di presentarla, ha proposto davanti al giudice civile l'azione per le restituzioni o per il risarcimento del danno ovvero ha fatto transazione sul danno ».

Ciò posto, va ricordato che — come ormai la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto occasione di precisare, sia in sede civile che penale — il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell'art. 21 della Costituzione e regolato fondamentalmente nella legge 8 febbraio 1948, n. 47, è legittimo quando concorrano le seguenti tre condizioni:

- 1) utilità sociale dell'informazione;
- 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti;
- 3) forma « civile » della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irritante i più umani sentimenti.

Nel caso in esame non v'è dubbio che, come riconosciuto dai giudici di merito, le notizie e i commenti diffusi sulla « Tribuna degli investimenti » in relazione all'Europrogramme rispondessero al requisito *sub* 1) e, quindi, sussistesse il diritto del giornalista ad informare il lettore con notizie e commenti relativi al predetto oggetto.

Ma gli stessi giudici di merito hanno pure accertato che il redattore degli articoli di giornale dei quali qui trattasi trasgredì, più volte e gravemente, sia il do-

vere relativo alla verità, sia quello relativo alla forma civile della critica.

La motivazione da essi in proposito addotta è insindacabile in questa sede, sia perché scevra di errori giuridici, sia perché ricca di precisi riferimenti di fatto logicamente valutati.

La dimostrazione che essa sia giuridicamente ineccepibile può trarsi dalle seguenti due considerazioni che devono integrare le tre soprariferite condizioni necessarie per il legittimo esercizio del diritto alla libertà di stampa.

I) La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato.

La verità non è più tale se è mezza verità (o, comunque, verità incompleta): quest'ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.

II) La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a *leale chiarezza*. E ciò perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l'insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché la previsione di ricorrere con successo all'autorità giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di *leale chiarezza* è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione.

E lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, al fine di sottrarsi alla responsabilità che comporte-

rebbbero univoche informazioni o critiche senza, peraltro, rinunciare a trasmetterle in qualche modo al lettore, ricorre — con particolare riferimento a quanto i giudici di merito hanno nella specie accertato — ad uno dei seguenti subdoli espedienti (nei quali sono da ravvisarsi, in sostanza, altrettante forme di offese indirette):

a) al *sottinteso sapiente*: cioè all'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole — se non apertamente offensivo — nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce. Il più sottile e insidioso di tali espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette, all'evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette;

b) agli *accostamenti suggestionanti* (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch'essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come, ad esempio, l'affermazione « Il furto è sempre da condannare ») ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate;

c) al *tono sporzionatamente scandalizzato e sdegnato (specie nei titoli) o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie « neutre »* perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde

non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (classici a tal fine, sono l'uso del punto esclamativo — anche là ove di solito non viene messo — o la scelta di aggettivi coloriti sì, sempre in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, « notevole », « impressionante », « strano », « non chiaro »;

d) alle *vere e proprie insinuazioni*, anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui: « non si può escludere che ... » riferita a fatti dei quali non si riferisca alcun serio indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto.

Così precisati i doveri del giornalista in relazione alla verità dei fatti riferiti e alla forma « civile » che la esposizione dei medesimi e la loro valutazione deve avere, la motivazione addotta dai giudici di merito appare non soltanto scevra da errori giuridici, ma anche scrupolosamente motivata « in fatto » con eccepibile rigore logico. Ed infatti:

A) Innanzitutto, essi hanno accertato che non sempre la « Tribuna » aveva riportato fatti veri sul conto dell'Europrogramme. Indimostrate erano rimaste, ad esempio, sia l'accusa d'aver fatto ricorso alla pubblicità mascherata c.d. « redazionale » (vedi punto 2 del sunto della sentenza del Tribunale qui riportato nella esposizione dello svolgimento del processo), sia quelle rivolte all'Europrogramme in una lettera aperta (vedi punto 5), sia le percentuali relative alle spese da sopportare in sede di riscatto (vedi punto 9).

B) Per quanto riguarda, poi, le « mezze verità » (nel senso sopraprecisato di verità incomplete) comparse sulla « Tribuna » in riferimento all'Europrogramme i giudici di merito ne hanno stigmatizzate almeno tre e, precisamente, le seguenti:

— aver messo in rilievo, in relazione alla valutazione degli immobili nel bilancio '72, solo le perdite verificatesi

per taluni di essi e non anche gli incrementi di valore avutisi per taluni altri (vedi punto 6 del sunto della sentenza del Tribunale);

— aver taciuto la completa denominazione del fondo Europrogramme (che comprende la parola International) allo scopo di far apparire « fuori programma » l'acquisto di beni in Canada (punto 7);

— aver omesso di dar notizia del provvedimento ministeriale del 18 marzo 1971 che consentiva un comportamento dell'Europrogramme che altrimenti sarebbe stato — come intenzionalmente veniva fatto apparire dal giornalista — illecito (vedi punto 10);

C) Per quanto riguarda poi lo sleale difetto di chiarezza, i giudici di merito lo hanno ravvisato in una molteplicità di « *sottintesi sapienti* » (come il chiudere tra virgolette l'espressione « perdita di bilancio » allo scopo di sottintendere che in realtà non di perdite si era trattato ma di frodi: vedi punto 6), di *accostamenti suggestionanti* di fatti e di giudizi (quali quelli messi in rilievo nei punti 1, 4, 8), *nel tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato* quasi costantemente usato dal giornalista nel riportare le vicende dell'Europrogramme e, comunque, nella artificiosa drammatizzazione di esse al fine di lasciar intendere che fossero di una gravità ben maggiore di quanto il significato letterale delle parole usate non facesse intendere (vedi in particolare i punti 3, 4, 6, del sunto della sentenza del Tribunale), nonché in talune insinuazioni (vedi, ad esempio, l'espressione « speculazioni non chiare » al punto 2).

Trattasi di abusi del diritto alla libertà di stampa che, secondo il pensiero dei giudici di merito, *specialmente se considerati nel loro complesso*, implicano necessariamente, per la natura della loro specie, più che la colpa addirittura il dolo (sotto forma di intento denigratorio tanto più consapevole quanto più evidente lo sforzo di mascherarlo con gli espedienti sopra descritti) e nei quali, quindi, i detti giudici hanno ravvisato in modo perfettamente logico tutti gli estremi necessari, anche dal punto di vista psicologico, ad integrare l'illecito idoneo a far ritenere sussistente la

responsabilità extracontrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 cod. civ.

Il primo motivo del ricorso principale reca, infine, un'ultima censura, con cui si lamenta la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno sul rilievo che, versandosi in tema di responsabilità aquiliana, ognuno dovrebbe rispondere sempre e soltanto del fatto proprio.

Per confutare tale censura sembra sufficiente riportare qui il testo del comma 1 dell'art. 2055 cod. civ. (facente parte del titolo IX intitolato « Dei fatti illeciti ») secondo cui « Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno ».

Col secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione nell'impugnata sentenza degli artt. 1226 e 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. in relazione agli artt. 112, 115, 116 e 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d'Appello non avrebbe potuto ricorrere al criterio equitativo perché ciò è consentito dalla legge soltanto per quantificare il danno; non mai per desumerne addirittura la stessa esistenza. Invero non basterebbe la ritenuta potenzialità dannosa del fatto per legittimare il ricorso alla liquidazione equitativa quando — come nel caso in esame — manchi una qualsiasi prova di effettiva sussistenza di un pregiudizio patrimoniale e certamente non sia risarcibile alcun pregiudizio di natura semplicemente morale.

Anche questo secondo motivo è privo di qualsiasi fondamento perché:

a) non è vero, anzitutto, che mancasse qualsiasi prova dell'effettiva esistenza di un pregiudizio patrimoniale risentito dall'Europrogramme a causa della campagna di stampa diretteggiata contro dalla « Tribuna degli investimenti ». Nella sentenza impugnata, infatti, si fa riferimento ad una precisa documentazione prodotta dall'Europrogramme costituita da lettere di clienti, di società, di sottoscrittori con le quali si chiedevano spiegazioni, precisazioni, chiarimenti e contestazioni in merito alle notizie e ai commenti diffusi dal predetto giornale. In altre parole, si manifestava un notevole allarme, che aveva in qualche modo incrinato la fiducia

del pubblico, e da tale fatto, così documentato, la Corte di merito ha presunto la certezza di un qualche danno patrimoniale risentito dall'Europrogramme, essendo ben verosimile — in base all'*id quod plerumque accidit* — che, senza quella campagna di stampa denigratoria e la rilevanza dell'allarme da essa suscitato nel pubblico dei lettori, lo sviluppo dei suoi affari sarebbe stato, quanto meno, più rigoglioso.

Trattasi di presunzione grave e precisa e, quindi, pienamente efficace sul piano probatorio, anche se unica (come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr. da ultimo Cass. sent. 2379 dell'83; 6431 e 4568 del '79; 1653 del '75; 982 del '74; 345 del '71; 1645 del '65;

b) è perfettamente ammissibile che, come nella specie, si possa provare mediante presunzioni semplici (art. 2729 cod. civ.) l'esistenza ontologica di un danno patrimoniale e si ricorra poi, nell'impossibilità o nell'estrema difficoltà di quantificarlo nel suo preciso ammontare, alla valutazione equitativa consentita dall'art. 1226 cod. civ. Come, infatti, questa Corte ha avuto già modo di affermare (cfr. sent. n. 3000 dell'82), la prova dell'esistenza ontologica del danno patrimoniale, al fine di poterlo fare oggetto di liquidazione equitativa, può essere conseguita con tutti i mezzi di prova ammessi nel nostro ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici previste negli artt. 2727 e 2729 cod. civ.

E questo perché « prova presuntiva » e « valutazione equitativa » sono istituti giuridici diversi che non debbono essere confusi tra loro: la prima consente di risalire da un fatto noto ad uno ignoto fino a ritenere anche il secondo non soltanto vero, ma precisamente accertato nella sua verità; la seconda, invece, consiste in una estimazione fatta con la consapevolezza della sua possibile non rispondenza precisa al vero, del suo carattere, cioè, di approssimazione alla verità, perché non si esclude affatto che il *quantum* stimato possa essere di più o di meno rispetto a quello effettivo.

Da questa differenza deriva che il rapporto tra i due istituti (e, quindi, tra l'art. 1226 da un lato e gli artt. 2727 e 2729 dall'altro) non è di necessaria al-

ternatività, ma può ben essere anche di integrazione consecutiva, in quanto la legge, senza alcuna illogicità, consente che l'esistenza del danno possa essere presunta (al pari di qualsiasi altro fatto per cui tale specie di prova non sia esclusa) come fenomeno non soltanto effettivamente verificatosi, ma anche precisamente accertato almeno per quanto attiene alla specie del suo oggetto e che — ciò ritenuto — la sua quantificazione possa essere poi operata approssimativamente per ristorare, secondo equità, la vittima del danno che, pur avendolo certamente subito, sia nella ragionevole impossibilità di provarne il preciso ammontare.

Dovendosi, quindi, rigettare integralmente il ricorso principale, quello incidentale — proposto dall'Europrogramme limitatamente al capo della sentenza impugnata in cui si dichiara insussistente nella specie un rapporto di concorrenza tra le parti in lite — deve considerarsi assorbito perché proposto condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale.

IL C.D. DECALOGO DEI GIORNALISTI E L'ART. 21 COST.

1. Nel mio commento intendo riferirmi in particolare alla sentenza della Cassazione I sezione civile depositata il 18 ottobre 1984; potrò considerare meno attentamente l'altra sentenza della Cassazione, Sezioni unite penali, n. 14, del 30 giugno 1984, benché anch'essa sia molto importante e riguardi egualmente questioni fondamentali in tema del c.d. « diritto di cronaca ». Ciò si spiega sia per il fatto di essere venuto più tempestivamente a conoscenza della prima che non della seconda delle due citate sentenze, sia perché proprio la sentenza della Cassazione civile ha suscitato particolari reazioni in quanto ad essa è stata attribuita l'intenzione di fissare una specie di « decalogo » sul contenuto e i limiti del c.d. « diritto di cronaca ».

Come è risultato anche dal dibattito che ne è seguito, la sentenza della Cas-

sazione ha suscitato due diversi atteggiamenti, polemicamente contrapposti: secondo una parte dei commentatori della stampa quotidiana, la sentenza rappresenterebbe una novità negativa, perché stabilirebbe una minuziosa, e financo vessatoria, serie di limiti al diritto di informazione, restringendone lo spazio fino a renderne molto difficile l'esercizio. In base all'atteggiamento opposto, invece, la sentenza da un lato non avrebbe fatto altro che riassumere e ribadire principi già pacificamente consolidati nella precedente giurisprudenza ed anche in dottrina, e dall'altro lato avrebbe lo scopo di riconoscere adeguata tutela ai diritti della personalità contro un uso della cronaca troppo spesso offensivo e distorsivo. In sintesi, la sentenza in questione per alcuni implicherebbe un grave attacco alla libertà di stampa, per altri invece essa sarebbe stata oggetto di... tanto rumor per nulla.

Val la pena di premettere che una variante particolare, nella « lettura » del significato della sentenza in questione, è stata offerta dal Prof. Giacobbe, quando ha sostenuto — almeno mi sembra — che la Cassazione aveva inteso pronunciarsi su una controversia riguardante essenzialmente manifestazioni di « concorrenza sleale »: sarebbe quindi inutile, o addirittura pretestuoso, attribuire alla sentenza implicazioni più o meno gravi e rilevanti per la tematica del diritto di cronaca e della libertà d'informazione.

L'accennata opinione di Giacobbe mi induce a fare due considerazioni. La prima si risolve in un'anticipazione riguardo a quanto accennerò sul problema della « verità obiettiva » quale limite del « diritto di informare »: anche la sentenza della Cassazione può essere considerata un « fatto » (qualcosa che è accaduto di fatto), e quindi un oggetto di descrizione, di ricostruzione e di informazione; ma proprio simile « fatto » da origine a ricostruzioni profondamente divergenti, quale quella di Giacobbe da un lato, ed invece quella mia e di molti altri dall'altro lato: in un caso di tratterebbe di una pronuncia in tema di concorrenza sleale, mentre nell'altro si tratterebbe di una pronuncia del c.d. « diritto di cronaca ».

Simile radicale divergenza non può scandalizzare: se si considera che, se-

condo la migliore epistemologia, « la base empirica delle scienze oggettive non ha in sé nulla di « assoluto », e che le stesse asserzioni-base » (cioè: « in breve, l'asserzione di un fatto singolare ») « non sono giustificabili sulla base delle nostre esperienze immediate » (cfr. POPPER, *Logica della scoperta scientifica*, pp. 25, 105, 107), è evidente che qualsiasi discorso sui c.d. « fatti », e quindi qualsiasi ricostruzione informativa (a fini anche, o esclusivamente, informativi) sugli stessi, non può non implicare e risolversi che in un'interpretazione di tali « fatti ». Tutto ciò sembra significare che la « verità obiettiva », quale facile e positivistica aderenza ai c.d. « fatti », è una forma di illusione e che, anche sul piano della comunicazione di tali « fatti » ciò a cui si può tendere è la corrispondenza ad una verità (correttezza) « metodologica » (cioè « formale », nel senso delle procedure usate per ricostruirla), non già ad una verità « sostanziale ».

La seconda considerazione è che il mio dissenso con Giacobbe sull'interpretazione della sentenza in questione si basa appunto su ragioni « logiche », cioè sulla ricostruzione dell'iter logico della motivazione della sentenza: questa infatti considera — è vero — l'ipotesi della concorrenza sleale, ma solo per escluderla (e, molto rapidamente, in undici righe) del tutto, aderendo alla precedente decisione di merito che applicava l'ipotesi dell'illecito ex art. 2043 cod. civ. Poiché — è quindi sottolineato — il suddetto illecito è « il risvolto in negativo del concetto del lecito; cioè del legittimo esercizio di un diritto », e poiché il diritto in questione viene indicato in quello « di cronaca », « prioritario è determinare di quest'ultimo contenuto e limiti »: il vero aspetto essenziale della sentenza della Cassazione si rivela dunque essere la tematica del diritto di informazione.

È appunto su quanto la Cassazione ha specificato riguardo al contenuto ed ai limiti di tale diritto che è esplosa la polemica cui prima ho accennato. Dirò subito che, a mio giudizio, sono criticabili entrambe le posizioni contrapposte, nel senso che la sentenza della Cassazione, se da un lato non rappresenta una sconvolgente novità, dall'altro lato non può neppure considerarsi la semplice riaffer-

mazione di principi che risultino assolutamente pacifici nella giurisprudenza ed in particolare nella dottrina (specie quella costituzionalistica). D'altra parte, e comunque, l'importanza della sentenza in questione non può essere sminuita rilevando che essa si preoccupa prevalentemente di risolvere un caso concreto: sappiamo infatti che alla Cassazione è attribuita una funzione di « *nomofilachia* », e che tale funzione è esercitata anche e specialmente enunciando principi generali che trascendono (ed intendono trascendere) il caso concreto. La sentenza in questione è appunto, in larghissima parte, dedicata ad affermazioni relative a principi generali che pretendono di puntualizzare il contenuto ed i limiti del « diritto di cronaca ».

Prima di accennare a come la Cassazione sintetizza i principi che ritiene validi per individuare il contenuto ed i limiti del diritto in questione, conviene brevemente considerare un problema pregiudiziale: quello se l'esercizio del diritto travalichi in abuso, e quindi possa essere considerato « illecito », anche solo dal punto di vista civile, e pur non sussistendo gli estremi perché possa essere considerato tale dal punto di vista penale. A seconda che si adotti l'una o l'altra alternativa, le conseguenze sono rilevanti: nel primo caso la « cronaca » potrà dar luogo ad illecito (pur sanzionabile solo civilmente) anche a titolo di mera « colpa »; nel secondo caso sarà configurabile come illecito (sanzionabile sia penalmente che civilmente) solo a titolo di vero e proprio « dolo ».

La sentenza della Cassazione opta nettamente per la prima alternativa: afferma infatti, ad esempio, che « ben può esservi un illecito civile (nel senso di « aquiliano ») che non sia anche penale », e che la corrispondente responsabilità sussiste « quando concorra il dolo o anche la semplice colpa del danneggiante »; di fronte all'affermazione di simile principio poco rileva che, nel caso di specie, la Cassazione accenni che gli « abusi del diritto alla libertà di stampa » implicavano « più che la colpa addirittura il dolo ».

Di fronte al principio affermato dalla Cassazione sorgono però non pochi dubbi sulla possibilità di considerarlo accettabile specialmente dal punto di vista della dottrina costituzionalistica. Tali

dubbi si fondano sulle seguenti considerazioni, alle quali in questa sede posso appena accennare: 1) è diffuso l'orientamento per cui, quale regola generale e salvo eccezioni specificamente motivate, i limiti ai tradizionali diritti costituzionali del singolo possano derivare solo dalla legge penale: tale regola trova espressa formulazione nel comma 1 dell'art. 18 (norma che garantisce un diritto ritenuto strettamente connesso a quello *ex art.* 21), e viene ritenuta valida, in particolare, riguardo al diritto (o ai diritti) *ex art.* 21 della Costituzione da quella dottrina (BARILE, NUVOLONE, FIORE) che precisa che « la legge penale... può costituire un legittimo limite solo se ed in quanto trovi in Costituzione la giustificazione di un interesse » tale da poter essere considerato « prevalente sulla libertà di manifestazione del pensiero »; 2) riguardo all'unico limite espresso considerato nella norma costituzionale, e cioè quello del « buon costume », la maggioranza della dottrina da un lato ritiene che esso coincida, per larghissima parte, con quello assunto dalla legislazione penale, e dall'altro lato comunque critica in radice quella parte della dottrina che — senza alcuna adeguata motivazione — tenta di interpretare il buon costume « in senso civilistico » (per tale critica v. ad es. GRASSI); 3) la Corte Costituzionale (con sentenza n. 122 del 1970), con decisione approvata dalla migliore dottrina, ha ritenuto inapplicabile alla stampa il sequestro per motivi civilistici: poiché il sequestro preventivo rappresenta lo strumento normale per assicurare il rispetto dei limiti di contenuto costituzionalmente posti al diritto di libera manifestazione, ciò rappresenta un significativo elemento per ritenere che i « provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni » di tali limiti debbano implicare, se non l'accertamento in sede penale, almeno violazioni i cui aspetti tipici implicino gli estremi di veri e propri reati per i quali la regola è rappresentata dalla presenza del dolo e non della mera colpa; 4) ultimo elemento significativo mi sembra rappresentato dalle tendenze che emergono dalla più recente giurisprudenza degli Stati Uniti in casi clamorosi che hanno suscitato particolare attenzione nel mondo occidentale: nonostante che nelle controversie relative al

carattere falso e diffamatorio di servizi giornalistici il diritto anglo-sassone tenda a privilegiare il profilo del risarcimento del danno su quello della repressione penale, tuttavia i giudici americani — sulla base dei principi affermati dalla Corte Suprema — esigono comunque l'accertamento della « *actual malice* », subordinando così la condanna al risarcimento alla presenza di qualcosa che è profondamente analogo al nostro « dolo ».

Volendo concludere i miei cenni sul problema se il possibile abuso del c.d. « diritto di cronaca » sia da considerare avvenuto solo quando sussistano gli estremi di una specifica fattispecie penale, od invece anche quando sussistano gli estremi per il puro e semplice illecito civile, debbo sottolineare che la scelta per l'una o per l'altra alternativa ha conseguenze anche e specialmente in ordine al modo di intendere uno dei limiti più importanti al diritto di informazione, e cioè quello relativo alla « verità dei fatti narrati ». Infatti, in base all'alternativa del mero illecito civile, che esige la sussistenza anche della semplice « colpa », sembra più facile ritenere che il limite in questione sia costituito dalla c.d. « verità obiettiva »; seguendo invece l'alternativa della specifica fattispecie penale che almeno nel nostro ordinamento, esige il vero e proprio « dolo », ci si dovrebbe avvicinare (almeno secondo logica) alla concezione della « verità soggettiva », nel senso che la falsità della narrazione dovrebbe essere qualcosa di deliberato ed intenzionale, e non già qualcosa da valutare obiettivamente (in rapporto ai « fatti » ed indipendentemente dalla volontà del soggetto narrante).

2. Conviene ora ricordare come la Cassazione sintetizzi il contenuto e i limiti del c.d. « diritto di cronaca »: debbo però avvertire che quanto affermato nella citata sentenza della Cassazione civile è opportuno sia integrato in un punto (quello che attiene al limite della verità) da quanto affermato nell'altra citata sentenza della Cassazione penale. Specificamente la Cassazione civile afferma che « il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) » ...è legittimo quando concorrano le seguenti tre condizioni: 1)

utilità sociale dell'informazione; 2) verità... dei fatti esposti, da intendere in senso sostanzialmente « obiettivo » (perché la c.d. « verità putativa » sembra ammessa solo quando sia « frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca ») dalla Cassazione civile, e di modo del tutto e rigorosamente « obiettivo » dalla Cassazione penale, specie quando questa esige dal « cronista » « la prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine » alla suddetta verità (la sottolineatura, ovviamente è mia); 3) « forma "civile" della esposizione dei fatti e della loro valutazione ».

Sono dunque tre i principi affermati dalla Cassazione, anche se il terzo punto dà successivamente luogo a quella minuziosa specificazione che ha contribuito a provocare le reazioni ed i commenti negativi ai quali ho accennato all'inizio del mio intervento. Certo, tali specificazioni non sono irrilevanti perché chiariscono ed integrano che cosa la Cassazione intenda per « forma civile », e quali conseguenze tale principio possa implicare: ma su ciò intendo soffermarmi in seguito. Proprio riguardo ai tre suddetti principi si pone il problema se essi possano considerarsi o meno del tutto pacificamente acquisiti dalla giurisprudenza, ed in particolare dalla dottrina. Dirò subito che, specialmente sotto il profilo degli orientamenti prevalenti nella scienza costituzionalistica, è per lo meno molto dubbia la possibilità di ritenere pacificamente acquisiti i principi in questione.

Consideriamo il principio enunciato per primo: con esso si pone l'« utilità sociale » quale « condizione » di « legittimità » del diritto di diffondere notizie e commenti, e quindi — specificamente — del diritto di informazione (rispetto al quale, e più in generale al diritto di manifestazione, la prevalente dottrina ritiene che non sia in alcun modo qualcosa di diverso nell'ambito della garanzia costituzionale sancita dall'art. 21).

La prima cosa da rilevare è che un simile riferimento all'« utilità sociale » sembra rappresentare, più che un limite, la condizione per la stessa esistenza del diritto in questione. Ma appunto un simile modo di collegare l'« utilità sociale » al diritto di informazione sembra

implicare quella che viene definita come una configurazione « funzionale » di tale diritto: una configurazione cioè per cui la garanzia di tale diritto sarebbe spiegata non soltanto e non tanto dall'interesse del soggetto (in forma singola o « associata » che sia) che lo esercita, quanto invece dall'interesse « pubblico », o « collettivo », o « sociale » che dir si voglia. In altri termini, il diritto in questione dovrebbe considerarsi intrinsecamente finalizzato anche — e specialmente — al soddisfacimento dell'interesse della collettività ad essere informata, e ad esserlo bene. Si tratta di una configurazione funzionale che non può non implicare, da un lato, una qualche forma di doverosità nell'esercizio del diritto, e dall'altro lato, comunque, il dovere (per chi esercita il diritto) di offrire un'informazione « buona » almeno nel senso di un'informazione obiettiva, imparziale, completa.

Anche da questi brevi cenni risulta quindi che il suddetto collegamento sembra implicare una concezione « funzionale » del diritto di informare, concezione che sicuramente incide sulle caratteristiche qualitative dell'informazione offerta; elementi di più specifica conferma in tal senso possono desumersi da altri passi della motivazione della sentenza della Cassazione civile: ad esempio quando essa esige che la « esposizione dei fatti » e la loro « valutazione » sia « improntata a serena obiettività ». Elementi analoghi possono trarsi anche dalla sentenza della Cassazione penale, sia quando motiva anche in riferimento ai « doveri » del cronista (ex art. 2 della legge sull'ordine professionale dei giornalisti: dando così rilevanza giuridica esterna e generale a « doveri » che dovrebbero aver rilevanza solo all'interno dell'ordinamento professionale), sia specialmente quando sottolinea il limite della « continenza » in ordine alla narrazione dei fatti: ma appunto il criterio della « continenza », secondo autorevole dottrina (BARILE) « riecheggia una concezione "funzionale" della libertà » inerente al c.d. diritto di cronaca.

Accennato così in che senso e con quali conseguenze le citate sentenze della Cassazione sembrano presupporre una concezione « funzionale » del diritto di informazione, mi sembra doveroso sottolineare che tale concezione non è in al-

cun modo pacifica né nella dottrina e neppure (sebbene meno chiaramente) nella giurisprudenza. Per quanto riguarda la dottrina, so bene che esistono posizioni nettamente favorevoli alla suddetta concezione « funzionale »: posizioni recentemente e diffusamente sostenute ad esempio da CHIOLA. So bene che implicazioni sostanzialmente analoghe sono quelle di chi ritiene che l'informazione diffusa dai mezzi di comunicazione di massa costituisca l'esercizio di un vero e proprio « potere » e non di una mera libertà: anche tale posizione è ricollegabile alla concezione « funzionale », perché caratteristica dei tradizionali diritti « funzionali » è appunto quello di aver come contenuto un potere (considerato, dall'ordinamento di regola, ed ovviamente, anche come un « dovere »).

Ai sostenitori delle posizioni suddette si contrappone però buona parte della dottrina costituzionalistica, che io ritengo la migliore: per tale dottrina il diritto di informazione non è altro che un aspetto del più generale diritto di manifestazione, e quindi deve essere considerato come un vero e proprio « diritto di libertà », la garanzia del quale deve considerarsi posta prima di tutto e necessariamente nell'interesse « individuale ». Ma appunto considerare l'informazione quale espressione di un vero e proprio diritto di libertà significa da un lato escludere una sua intrinseca finalizzazione all'« interesse sociale », e dall'altro lato escludere che il suo contenuto possa essere configurato, e giuridicamente trattato, come un « potere ». In altri termini, anche l'informazione (diffusa attraverso i mezzi di comunicazione) di massa può, al più, essere considerata « potere » da un punto di vista meramente sociologico, mentre non può in alcun modo essere considerata tale (almeno in un ordinamento « liberale ») dal punto di vista giuridico; ciò significa che all'informazione (e a chi la esercita) non possono essere attribuiti né i privilegi, né i doveri o gli oneri, giuridicamente propri del « potere » e della sua (possibile) corrispondente disciplina.

Concepire l'informazione come garantita in senso « individualistico » e quindi quale tradizionale « diritto di libertà » (diritto che ha come contenuto una mera libertà « individuale »), da un lato trova conforto ad esempio in quella

sentenza della Corte Costituzionale (n. 105 del 1972) che considera « l'interesse generale all'informazione » come qualcosa che è *solo* « indirettamente protetto dall'art. 21 », dall'altro lato si basa anche sulla considerazione che, se tutta l'informazione (o almeno quella « di massa ») fosse effettivamente « potere » nel senso tecnico-giuridico, essa potrebbe essere tutta espropriata dallo Stato o riservata dallo stesso; comunque potrebbe essere disciplinata come vero e proprio « servizio pubblico » o addirittura — forse — come « pubblica funzione ».

Come si vede, condizionare la sussistenza del diritto di cronaca alla sua connessione con l'« utilità sociale », e quindi in definitiva aderire alla concezione « funzionale » di tale diritto, è qualcosa che non è assolutamente pacifico e che non potrà mai essere considerato tale. Il corrispondente principio apoditticamente affermato nelle citate sentenze della Cassazione è dunque obiettivamente molto discutibile, anche se risulta più o meno chiaramente utilizzato in altra giurisprudenza dalla stessa Cassazione. D'altra parte non può dirsi che un simile principio sia incapace di conseguenze specifiche (anche molto delicate) sul piano giurisprudenziale, come risulta, ad esempio, da quanto ho prima accennato riguardo alla pretesa « serena obiettività » ed alla c.d. « continenza » dell'informazione.

Appunto perché il principio dell'« utilità sociale » è strettamente connesso alla molto discussa e discutibile concezione « funzionale », parte della dottrina ha accennato invece al criterio della « rilevanza sociale » della notizia o, più in generale, della singola manifestazione informativa: tale criterio può sembrare analogo — se non addirittura identico — all'altro, ma invece si rivela profondamente diverso. Ciò può dirsi sotto due profili. In primo luogo mentre il riferimento all'« utilità » implica un giudizio di valore ed implica un apprezzamento sulla qualità dell'informazione, il criterio della « rilevanza » invece sembra prescindere da un simile giudizio (nei limiti in cui ciò è possibile, la « rilevanza » si risolve in una constatazione di fatto), e quindi tende ad escludere ogni tipo di apprezzamento sulla qualità dell'informazione. In secondo luogo, mentre l'« utilità » rappresenta condizione

per la stessa esistenza del diritto, la suddetta « rilevanza » è suscettibile di essere configurata come una specie di estensione dell'« esimente ». In altri termini la « rilevanza » è qualcosa che può farsi valere quando, sotto altri aspetti, il c.d. « diritto di cronaca » abbia superato i normali limiti penali che per esso siano di regola costituzionalmente ammissibili: ma ciononostante, specie per la natura della notizia o per la posizione (sbrigativamente: socio-politica) del soggetto che essa riguarda, la notizia stessa assume appunto una « rilevanza » (tenuto conto che si tratta di una « manifestazione » in una « materia » che io in passato ho definito « privilegiata ») che, da un lato estende l'ambito del c.d. *jus narrandi*, e dall'altro lato restringe la sfera entro la quale debbono essere considerati tutelati i « beni » dei soggetti eventualmente colpiti dalla manifestazione narrativa.

Il diritto in questione, quindi, sussiste pieno ed indiscusso indipendentemente dalla « rilevanza sociale », ma questa giustifica un contenuto più ampio e limitati — per così dire — più ridotti: un'opinione del genere, quanto all'estensione dello *jus narrandi*, è quella che in definitiva risulta accolta, ad esempio, da MORTATI e BARILE. Come si vede, il criterio della « rilevanza » si contrappone abbastanza nettamente al principio dell'« utilità sociale », il quale, anche sotto questo profilo, non può ritenersi in alcun modo pacifico: e debbo notare che tale considerazione vale non solo per quanto riguarda la dottrina ma anche, si apure entro certi limiti, per quanto riguarda la giurisprudenza della stessa Cassazione. Da alcune sentenze, infatti, sembra emergere più o meno chiaramente l'affermazione di principio secondo cui il diritto di cronaca (« inerente alla libertà di pensiero ») può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione, a condizione che — tra l'altro — esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti in relazione alla rilevanza dei fatti stessi, in questo senso sembrano orientate: Cass., Sez. I, 8 ottobre 1962; Cass., Sez. I, 29 settembre 1964; Cass., Sez. I, 14 gennaio 1966; Cass., Sez. VI, 12 marzo 1968; Cass., Sez. VI, 19 febbraio 1971.

Come prima ho accennato, il criterio della « rilevanza sociale » sembra tra-

dursi in un'estensione dell'esimente che, ex art. 51 cod. pen., l'esercizio del c.d. « diritto di cronaca » implica rispetto al reato di diffamazione. A questo riguardo vale la pena di sottolineare che non sembra adeguata l'obiezione accennata da taluno secondo cui una simile conclusione urterebbe contro l'interpretazione da dare all'art. 596 cod. pen., in base alla quale la rilevanza sociale della notizia non è del tutto compatibile con il fatto che siano rigorosamente circoscritte le ipotesi espressamente elencate (ai fini della *exceptio veritatis*) nei nn. 1, 2, 3 (e specialmente nel n. 1) del terzo comma della suddetta norma, ipotesi che (al più) potrebbero essere estese ad altre solo in conseguenza di una decisione del tutto discrezionale del giudice.

Pur senza approfondire la questione che implica vari e complessi risvolti, val la pena di accennare che la suddetta interpretazione non corrisponde con quella data, ad esempio della Corte Costituzionale (sentenza n. 175 del 1971) riguardo ai « principi ai quali è da risalire nella materia dei reati di diffamazione »: la Corte Costituzionale ha infatti affermato essere « evidente », sia che « l'art. 596, comma 1, ... non possa trovare applicazione, allorché il colpevole stesso sia in grado di invocare l'esimente, prevista dall'art. 51 cod. pen. », sia anche « è da ritenersi sottintesa accanto alle tre ipotesi del comma 3 dell'art. 596, anche quella riguardante la cronaca ».

Con quanto fin ora accennato ritengo di aver esaurito — nei limiti consentiti da questa sede — i rilievi relativi ai gravi ed obiettivi dubbi sollevati dal principio dell'« utilità sociale » quale risulta affermato nella sentenza della Cassazione che è oggetto del presente dibattito.

3. Conviene ora passare alla seconda « condizione » alla quale la Cassazione subordina la « legittimità » del « diritto di stampa » (ma, meglio: di informazione); si tratta, specificamente, del rispetto del limite inerente alla « verità ». Come ho accennato, la citata Cassazione civile sembra propendere nel senso di configurare tale limite come quello della « verità obiettiva » (pur ammettendo, ma con frase ambigua, anche la c.d. « verità putativa »); molto più decisa in tale senso è la citata Cassazione penale, non solo per l'affermazione che ho testualmente ri-

cordato in precedenza, ma anche perché da un lato definisce la « cronaca » (è da supporre, in termini di doverosità) come qualcosa che « null'altro rappresenta che la esposizione dei fatti contraddistinta dalla correlazione tra l'oggettivamente narrato e il realmente accaduto », e dall'altro lato qualifica del tutto « inaccettabili » i criteri della « veridicità o della verosimiglianza ». Per altro verso, bisogna sottolineare che la Cassazione civile rafforza la rigidezza del limite della « verità » quando afferma che « la verità non è più tale se è mezza verità » e quando afferma che la « verità incompleta... deve essere... in tutto equiparata alla notizia falsa ». In base a un simile modo di intendere il criterio della « verità », ne risulta che da chi esercita informazione si pretende da un lato di superare « ogni dubbio ed incertezza » quanto alla corrispondenza coi fatti realmente accaduti, e dall'altro lato di rispettare la « verità completa »: il criterio della verità tende quindi ad una forma di assolutezza che ha connotati molto rigidi e oggettivamente definiti. Anche per quanto riguarda il limite della « verità », inteso nel senso desumibile dalle due sentenze della Cassazione, debbo subito osservare che esso non è né pacifico di fatto (secondo la dottrina ed anche la giurisprudenza), né comunque pacificamente accettabile. In tema di giurisprudenza, bisogna ricordare non solo le non poche sentenze che ritengono sufficiente la sola « verità putativa », ma ancora di più quelle (v. ad es. Cass., Sez. V, 21 novembre 1980) che non esigono necessariamente che i fatti esposti siano veri, ma invece si accontentano che essi siano ritenuti veri in base ad una giustificata e ragionevole rappresentazione della realtà. In dottrina, si può ricordare ad esempio BARILE il quale non si limita ad affermare in via generale che « lo scervere il fatto dal giudizio (ad esempio, dal modo come esso è presentato) è, per comune e pacifica esperienza... praticamente impossibile almeno nella maggioranza dei casi », ma specificamente aderisce all'affermazione di VASSALLI per cui « la verità discriminante la cronaca è la verità 'quale appresa dal giornalista', o attraverso la sua presa di conoscenza diretta del fatto, o attraverso una fonte di informazione riconosciuta e qualificata »:

tutto ciò « sempre che non sia provata la sua malafede ».

Colgo a questo punto l'occasione per sottolineare come il riferimento alla « malafede » — cioè sostanzialmente al dolo — sia strettamente collegato ad una concezione della verità « quale è appresa » dal cronista; ciò conferma quanto ho accennato in precedenza sul problema della mera responsabilità civile: sostenere un criterio di « verità soggettiva » — quale limite al diritto di informazione — significa anche esigere gli estremi del vero e proprio dolo, e non della mera colpa.

Ritornando ai rilievi critici mossi da studiosi in ordine al rigido criterio di verità come è inteso nelle due sentenze della Cassazione, conviene infine ricordare quanto detto molto di recente da BAROSIO, secondo cui « più incerto ancora appare il criterio per cui la 'mezza verità' dovrebbe equivalere alla verità totale »: infatti « qualsiasi fatto presenta moltissimi aspetti ed è ben difficile individuarli tutti, o anche soltanto quelli essenziali. Da che punto in poi si potrà dire che la notizia è 'completa' e, quindi vera? ».

Ho prima detto che il rigido criterio della « verità obiettiva », non solo non è pacificamente accettato, ma anche che non è pacificamente accettabile. Sotto il secondo profilo basterà in primo luogo ricordare quanto prima ho accennato riguardo agli orientamenti della più moderna epistemologia da cui deriva che ciò a cui si può tendere — e quindi ciò che è lecito pretendere — in tema di « verità » (o meglio: negativamente, di verifica del « falso », e non positivamente, di accertamento del « vero ») — è soltanto la correttezza metodologica, e quindi non la corrispondenza « obiettiva » ai c.d. « fatti » realmente accaduti. In secondo luogo, suggestivi (anche se « letterari ») suggerimenti di conferma possono trarsi da opere artistiche quali il film *Rashomon*. In terzo luogo, val la pena di ricordare quanto è risultato da esperimenti — tempo fa diffusi anche in televisione — rivolti a dimostrare che anche i « testimoni oculari » offrono dello stesso « fatto » ricostruzioni profondamente diverse e, comunque, quasi mai sostanzialmente convergenti.

Infine, vale una considerazione giuridicamente più pertinente: poiché la citata sentenza della Cassazione penale esi-

ge una rigida « verità obiettiva », non può non esigere anche, dal cronista, « di dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità »: ma è concepibile — non solo umanamente, ma ancor di più giuridicamente — vincere *ogni dubbio ed incertezza* in ordine ad una qualsiasi c.d. « verità »? Sappiamo che anche il fondamentale valore della certezza del diritto non può accontentarsi — quanto all'attività giurisdizionale — che della mera « verità processuale », cioè di qualcosa che non vuole né può corrispondere — almeno necessariamente — alla « verità sostanziale », e tanto meno vuole e può offrire sufficienti garanzie per superare « ogni dubbio ed incertezza ».

Il « giudice », perciò, si accontenta, e deve accontentarsi, della correttezza del procedimento seguito per giungere alla « verità processuale »: procedimento che — nonostante i mezzi e i tempi di cui dispone — è sicuramente incapace di vincere « ogni dubbio ed incertezza » sul suo risultato. Ma allora, come può lo stesso « giudice » pretendere molto di più, e addirittura qualcosa di impossibile, da chi esercita attività di informazione, e quindi un'attività che non gode dei mezzi e dei tempi propri dell'attività giurisdizionale? In realtà la questione effettiva è che, affermando il principio relativo alla pretesa suddetta, si attribuisce al giudice il potere discrezionale di colpire chiunque si ritenga abbia offeso l'onore e la reputazione altrui indipendentemente dalla « verità » dell'informazione manifestata. In definitiva, il limite della « verità obiettiva » appare qualcosa di inapplicabile, ed è tale da consentire alla discrezionalità del giudice di prescindere dall'esimente costituita dall'esercizio del diritto di informazione, nonostante che oggi tale esimente trovi il suo fondamento nei principi costituzionali.

4. Posso ora considerare l'ultimo dei principi sintetizzati dalla Cassazione: quello per cui l'esposizione e la valutazione dei fatti dovrebbe sempre avvenire rispettando la « forma 'civile' ». La Cassazione si diffonde su tale principio specificando che esso implica « serena obiettività », « leale chiarezza », e che

esso esclude il « sottinteso sapiente », gli « accostamenti suggestionanti », il tono « sproporzionatamente scandalizzato » o (« artificiosamente drammatizzato », ed infine le « vere e proprie insinuazioni »).

A parte il fatto che tale principio appare discutibile in rapporto alla sua minuziosa specificazione, esso comunque — anche nella sua essenza (che cercherò tra poco di indicare) non mi pare affatto pacifico. Per quanto riguarda la giurisprudenza della stessa Cassazione, è infatti vero che vi sono sentenze che stigmatizzano l'insinuazione, il semplice dubbio sulla condotta disonorevole, l'incivile denigrazione; è anche vero — però — che altre sentenze ammettono invece anche l'uso di toni oggettivamente aspri e polemici (Cass., Sez. V, 10 aprile 1981), consentono anche di screditare e di squalificare — almeno gli avversari politici o sindacali — (Cass., Sez. II, 24 gennaio 1962; Cass., Sez. V, 5 luglio 1974), e finiscono con l'ammettere anche toni esagerati ed aggressivi.

Ciò precisato, resta da accennare quale possa considerarsi l'essenza della « leale chiarezza » corredata dalle minuziose specificazioni prima ricordate; tale essenza mi sembra possa individuarsi in riferimento alle caratteristiche della « esagerazione » e della « tendenziosità »: ad esse infatti possono ricondursi — per un verso o per l'altro — tutte le suddette specificazioni. E proprio le caratteristiche ora dette hanno un preciso riferimento in una fattispecie specificamente prevista nel nostro ordinamento: quella (*ex art. 656 cod. pen.*) che punisce il turbamento dell'« ordine pubblico » che può essere provocato non solo da notizie « false », ma anche soltanto « esagerate o tendenziose ». In altri termini, è come se col principio in questione la Cassazione avesse detto che sono illecite non solo le notizie false, ma anche quelle « esagerate o tendenziose » purché atte a ledere l'altrui reputazione. Proprio tale accostamento, però, permette di valutare fino a che punto non sia e non possa considerarsi pacifico il limite derivante da simile principio.

Infatti il problema della legittimità costituzionale dell'art. 656 cod. pen. ha dato luogo a vivaci contrasti: da un lato

vi è la posizione della Corte Costituzionale che finora ha respinto le eccezioni di illegittimità contro la norma suddetta (sentenza n. 19 del 1962 e n. 199 del 1972), e una parte della dottrina penalistica (NUVOLONE, MANZINI) secondo cui l'esagerazione e la tendenziosità possono ridursi al denominatore della falsità; dall'altro lato, però vi è la migliore dottrina costituzionalistica (ESPOSITO, LAVAGNA, BARILE) la quale, tra l'altro, sottolinea come la Corte Costituzione nella seconda delle citate sentenze non sia in alcun modo data carico di considerare le vivaci e puntuali critiche rivolte contro la prima.

Bisogna ulteriormente sottolineare che i dubbi sulla possibilità di considerare costituzionalmente ammissibile il limite relativo alla « esagerazione » ed alla « tendenziosità » della manifestazione informativa aumentano se si collega tale questione con altre cioè se possano considerarsi garantite dall'art. 21 Cost. anche l'« apologia », e specialmente la « propaganda ». L'analogia sussiste perché da un lato — come prima ho ricordato — anche l'informazione deve ritenersi una forma di « manifestazione del pensiero » (per cui è radicalmente criticabile la pretesa di contrapporre una c.d. attività puramente « notiziale » alle manifestazioni apologetiche o propagandistiche), e dall'altro lato perché proprio l'esagerazione e la tendenziosità sono caratteristiche — evidenti anche se forse non esclusive — dell'apologia e della propaganda (l'apologia non può essere che « esagerata » e la propaganda, se vuol essere efficace, non può non essere « tendenziosa » anche nel senso etimologico del termine).

Riguardo alla apologia, e specialmente alla propaganda, la giurisprudenza della Corte Costituzionale esprime molte oscillazioni (e questo già rivela come il problema dell'ammissibilità non sia pacificamente risolto in senso negativo): significativa è comunque sia l'affermazione generale (nella sentenza n. 84 del 1969) per cui « la libertà di propaganda è espressione di manifestazione del pensiero, pietra angolare dell'ordine democratico », sia il mutamento di giurisprudenza col quale la Corte (sentenza n. 49 del 1971) ha riconosciuto la liceità della propaganda anticoncezionale. Da parte dei costituzionalisti, poi, si deve ricor-

dare il rilievo del BARILE per cui « la migliore dottrina, in via di principio, è contraria a distinguere propaganda e apologia dalle altre manifestazioni del pensiero, sottraendo ad esse la garanzia costituzionale ».

Per concludere sul principio della « forma civile » affermato nella sentenza della Cassazione civile, mi sembra che esso si riveli come non pacificamente accettato né accettabile specie se considerato in una visione sistematica dei problemi relativi alle manifestazioni che non siano di « puro » pensiero, ma che invece tendano (come è frequente e spesso inevitabile) a suggestionare, a drammatizzare, ad implicare valutazioni unilaterali ecc.: che tendano a tutto ciò in forma appunto « tendenziosa » la quale — appunto in quanto tale — dovrebbe essere considerata non « civile ». Ma appunto la liceità di tutti simili tipi di manifestazioni implica un problema (assolutamente non pacifico) di carattere omogeneo, e che quindi esige soluzioni analoghe e coerenti dal punto di vista sistematico, indipendente dal bene o interesse che si pretenda da esse colpito: si tratti di reputazione, di ordine pubblico, di buon costume, o di altri interessi che siano in qualche modo considerabili come costituzionalmente garantiti. Tutto ciò perché da ricomprendere nel contenuto del diritto *ex art. 21* è assolutamente pregiudiziale rispetto a quella dei « beni » contrapponibili alle manifestazioni stesse quali limiti di cui è da verificarsi la giustificazione costituzionale.

5. La considerazione prima fatta mi permette di valutare quanto sostenuto da GIACOBBE secondo cui — mi sembra — la citata sentenza della Cassazione civile dovrebbe spiegarsi specialmente nel senso che essa si preoccupa di riconoscere la dovuta prevalenza — rispetto alle manifestazioni informative — dei diritti inviolabili della persona (onore, reputazione, ma anche al c.d. « riservatezza », l'identità personale, ecc.): tale prevalenza sarebbe giustificata dal carattere appunto « inviolabile » di tali diritti *ex art. 2 Cost.*, e dai valori « personalistici » da ritenere assunti quale aspetto caratterizzante nella nostra Costituzione. Se ho ben compreso un simile accenno, come risposta critica, ad esso mi sembra che

possa rilevarsi: a) che inverte i termini dei problemi; b) che, in qualche modo, implica riconoscere all'art. 2 Cost. il significato di « clausola » (o « fattispecie ») « aperta », e non invece di formula « chiusa » e « riassuntiva »; ma la prima ipotesi sembra respinta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, e comunque (come riconosciuta testualmente dallo stesso BARBERA, suo sostenitore) « non è quella prevalente in dottrina »; c) che anche il diritto di manifestazione — in tutti i suoi aspetti e forme — non solo è da considerarsi garantito in rapporto al « valore » riconosciuto alla singola persona come « valore di fine in sé » (MORTATI), ma è da qualificarsi come assolutamente « fondamentale » e quindi « inviolabile ».

Di fronte a simili considerazioni — sia pure solo accennate — e ove si ritenga che anche le manifestazioni « esagerate » o « tendenziose » rientrino nel contenuto del diritto *ex art. 21*, non si capisce perché il « giudizio di prevalenza » (tra diritti costituzionali che, almeno, sono di eguale valore) debba necessariamente giocare a favore del diritto alla reputazione (ed altri più o meno analoghi) che si presume leso, o contro il diritto alla libera manifestazione anche se « informativa ». Tra l'altro, bisogna considerare che un simile giudizio di prevalenza deve tener conto anche di un altro elemento: è stato infatti rilevato (BARILE) che il divieto di esagerazione e di tendenziosità attribuisce al giudice un'indiscriminata discrezionalità, e il « correlativo svuotamento del principio di legalità e quindi della libertà costituzionale ». Tutto ciò significa che nel suddetto « giudizio di prevalenza », da un lato sta la pretesa di tutelare la persona non solo contro le manifestazioni informative « false », ma anche contro quelle soltanto « esagerate e tendenziose »; dall'altro lato stanno, invece, ben due valori costituzionali di carattere fondamentale: non solo il diritto *ex art. 21* quale « cardine dello stato democratico », ma anche il principio di legalità quale caratteristica essenziale dello « stato di diritto ».

6. Vorrei concludere il mio anche troppo lungo commento con due ultime considerazioni. La prima deriva dal fatto che le due sentenze della Cassazione, e specialmente quella civile, sembrano preoccupate di elencare minuziosamente *in positi-*

vo doveri del « cronista », più che — invece — di limitarsi ad individuare *in negativo* i limiti della sua attività. Infatti vengono sottolineati: la finalizzazione all'« utilità sociale », il « serio e diligente lavoro di ricerca » della verità, il dovere di « completezza », la « serena obiettività », la « leale chiarezza », il rifiuto di « subdoli espedienti », ecc.

Ma le indicazioni di tali *positivi* doveri sembra confacente al piano dell'etica professionale, ed appare quindi contenuto proprio di uno specifico codice deontologico. Non sembra invece confacente alla individuazione dei limiti ad un fondamentale diritto costituzionale quale quello *ex art. 21*: limiti che non possono essere che *negativi* ove si escluda il carattere « funzionale » di tale diritto. Nella logica del « diritto di libertà » il codice deontologico può soltanto — al di più — essere facoltizzato dalla legge e poi lasciato all'autonomia di chi esercita professionalmente la forma prevalentemente « informativa » della manifestazione del pensiero: non sembra ammissibile, invece, che sia imposto autoritativamente né dalla legge, né tanto meno dalla discrezionalità dei singoli giudici.

Conclusioni diverse potrebbero esser conformi solo alla logica del diritto « funzionale » proprio perché implica tale logica (come, con vari cenni, ho cercato di mostrare), la sentenza della Cassazione civile è in rari aspetti spiegabile ma non giustificabile. Bisogna riconoscere, peraltro, che ad analoga logica si ispirano molti dei giornalisti professionisti, quanto pretendono più o meno apertamente una serie di privilegi per la loro « funzione » o « servizio » (ad esempio: il tanto discusso segreto professionale); e proprio la pretesa di simili privilegi spiega, ma non giustifica, il clamore e le reazioni eccessive sollevate da una parte della stampa quotidiana: senza avvertire con sufficiente consapevolezza di essere invischianti nella stessa suddetta « logica », da una parte si pretende di imporre positivi (ma impossibili: come ha osservato ACCATTI) doveri, e dall'altra si reagisce oltre il segno anche in nome di (per me inammissibili) privilegi.

Ultima considerazione: in occasione della sentenza della Cassazione civile è stato invocato un intervento correttivo della Corte Costituzionale: pretesa del

tutto erronea perché, allo stato degli atti, giuridicamente impossibile.

Ciò non toglie peraltro che esista un problema generale meritevole di attenta considerazione, come ho avuto occasione di sottolineare in una mia relazione sulla « soggezione » dei giudici alla legge: si tratta di un problema che è soltanto *de jure condendo*, e cioè quello di una modifica costituzionale che preveda il ricorso alla Corte Costituzionale anche contro atti giurisdizionali, almeno quelli definitivi, ed almeno quelli, che indicano su specifiche situazioni soggettive costituzionalmente garantite. Un simile ricorso è ammissibile, ad esempio, nell'ordinamento della Germania Federale.

Nel caso in questione il tema era quello di contenuto e dei limiti del diritto *ex art. 21 Cost.*, in particolare quello del c.d. diritto di cronaca: per me sarebbe senz'altro opportuno prevedere che la Corte Costituzionale sia abilitata a pronunciarsi sulla conformità costituzionale dei principi in base ai quali la giurisprudenza ordinaria pretende di definire — in maniera spesso « creativa », e comunque ampiamente discrezionale — il contenuto e i limiti di una libertà che è caratteristica dell'attuale « stato di diritto » così come presupposto essenziale del nostro « metodo democratico ».

SERGIO FOIS

NOTERELLE MINIME IN MARGINE AD UNA SENTENZA CONTESTATA

1. La sentenza della Corte di Cassazione, comunemente definita, soprattutto nel linguaggio giornalistico, come la sentenza che ha dettato il « decalogo » della stampa, ha suscitato reazioni e commenti che, al di là del testo della motivazione — in più punti discutibile — non sembra possano essere condivisi. Tali reazioni e commenti, infatti, colgono gli aspetti meramente esteriori e, si direbbe, appariscenti e declamatori della pronuncia, senza valutarne la effettiva portata, forse (anche) per il fatto che — il sospetto nasce dalla lettura di più di un commento — quelle osservazioni sono state manifestate senza avere acquisito cognizione diretta del testo della sentenza di cui si tratta.

Sembra, dunque, utile — se pure forse un po' noioso — procedere manifestando alcune notazioni elementari, attraverso l'analisi — in qualche misura didascalica — del testo della motivazione, in relazione alla fattispecie controversa. Ché, questo aspetto — del rapporto tra la decisione ed il caso concreto esaminato — mi pare essenziale: infatti, anche le sentenze della Corte di Cassazione, in quanto dirette a risolvere — in via definitiva — una controversia, non possono essere avulse dalla valutazione della fattispecie cui si riferiscono. E se è vero che spetta alla Cassazione il compito di enunciare principi di diritto — peraltro non vincolanti, se non nel caso espressamente previsto del rinvio — cotesto principio assume contenuto e rilevanza in relazione agli elementi della fattispecie controversa, al di là dei quali non sembra possa essere esteso: sembra ormai acquisito — anche attraverso una consolidata prassi giurisprudenziale — che la c.d. funzione di nomofilachia attribuita alla Corte di Cassazione deve essere intesa entro le linee di un sistema costituzionale che pone l'esercizio della giurisdizione come espressione di un potere diffuso, del quale ciascun giudice è integralmente titolare, in applicazione dell'art. 101 della Costituzione.

2. Una prima notazione può essere prospettata, soprattutto con riferimento a quelle reazioni di certa parte della stampa che evocando il Tribunale del Grande Fratello, ha ipotizzato, a seguito della emanazione della sentenza di cui si tratta, la fine della libertà di stampa.

La sentenza, nella sostanza, e con riferimento alle enunciazioni di principio in essa contenute — vale a dire prescindendosi dalle esemplificazioni attraverso cui si articola che, essendo direttamente connesse al caso di specie, non interessano ai fini di una valutazione generale del problema — non contiene alcuna innovazione: essa, infatti, si limita a riepilare principi ormai consolidati nella giurisprudenza e, sostanzialmente, acquisiti dalla prevalente dottrina. Così, tanto per esemplificare, l'avere la Corte di Cassazione affermata l'autonomia del giudizio civile di risarcimento del danno rispetto a quello penale per i reati di diffamazione a mezzo della stampa, costituisce applicazione pacifica ed incontestata di una regola che trova puntuale riscontro in specifiche norme di diritto positivo. Del pari, segno di non approfondimento del problema nei suoi aspetti tecnici, è l'affermazione, largamente ripetuta nella stampa, secondo cui la tutela civile sarebbe più vantaggiosa per l'offeso, il quale sarebbe esonerato dall'onere probatorio in ordine alla qualificazione del comportamento lesivo sotto il profilo psicologico: infatti, la semplice lettura dell'art. 2043 cod. civ., che si applica nella fattispecie, dimostra il contrario!

Non è il caso, infine, di soffermarsi sulla proposta di impugnare la sentenza davanti alla Corte Costituzionale, trattandosi di ipotesi totalmente estranea al vigente sistema che disciplina il giudizio di legittimità costituzionale, ai sensi ed in applicazione dell'art. 134 della Costituzione.

3. Tra le più appariscenti e suggestive critiche alla sentenza qui esaminata, certamente si collocano quelle che, estrapolando dal testo della motivazione alcuni incisi, affermano drasticamente che punti esclamativi, aggettivi, puntini di reticenza sono vietati (sic!) dalla Cassazione.

Il discorso è totalmente diverso: quelle notazioni nascono da cattiva informazione; sono il frutto di errata conoscenza

del testo; esprimono una realtà che è il segno della non sempre attenta documentazione sulla quale le critiche si appuntano.

Dunque, qual è la fattispecie in ordine alla quale la Corte di Cassazione doveva pronunciare? L'azione che aveva dato origine alla controversia nasceva da una — pretesa — violazione dell'art. 2598 cod. civ., e si inquadrava, pertanto, in una fattispecie di concorrenza sleale.

Orbene, come è a tutti noto, l'art. 2598 cod. civ., nel disciplinare la fattispecie definita concorrenza sleale, individua, tra gli altri, comportamenti consistenti nella diffusione di notizie o apprezzamenti lesivi dell'attività del concorrente. Conseguentemente, se rapportata alla fattispecie concreta che aveva dato origine alla controversia — e non sembra rilevante la qualificazione diversa data dal giudice di merito — la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione deve essere vista in funzione del tipico illecito — civile — posto in essere attraverso il compimento di atti di concorrenza sleale: di qui la non pertinenza di tutte le osservazioni circa la pretesa — e, peraltro, non sussistente — prevalenza che dovrebbe essere accordata al processo penale rispetto a quello civile, anche per la semplice considerazione che la concorrenza sleale — almeno di regola — non costituisce illecito penale.

4. Dovendo procedere alla analisi dei comportamenti denunciati come lesivi — sul terreno dell'illecito civile — della identità commerciale dell'attore, la Corte di Cassazione si è posta il problema della attitudine lesiva di quei comportamenti, al fine di accertare — sotto il profilo della violazione di legge: è noto che l'accertamento di fatto non è censurabile in Cassazione — se ricorresse la dedotta violazione. In tale analisi, riprendendo e convalidando il giudizio del giudice di merito, è pervenuta alla ovvia conclusione che l'attitudine lesiva della espressione può emergere anche dal modo come la parola o la preposizione è formulata. Nella specie, essendo stata posta tra virgolette l'espressione « secondo le perdite accertate in bilancio », nel contesto di una esposizione diretta a denunciare scorrettezze del concorrente, risultava

evidente che si volesse affermare che il bilancio era falso.

Dunque, non sono « punite » le virgolette, bensì una espressione di giudizio che per essere posta tra virgolette determina, nella concretezza della fattispecie, il realizzarsi di una delle ipotesi tipicamente definite dall'art. 2598 cod. civ., ovvero rientranti nella previsione più generale di cui all'art. 2043 cod. civ.

È sembra necessario precisare — invitando il lettore a prendere diretta visione della sentenza, nel suo testo integrale e non soltanto nella massima — che in più punti della motivazione, la Corte di Cassazione ha avuto cura di precisare che le affermazioni effettuate dovevano essere riferite alla fattispecie concretamente esaminata, in relazione agli accertamenti di fatto del giudice di merito e nei limiti e secondo le indicazioni emergenti dai motivi di ricorso.

5. Altro aspetto « inquietante » — qui le virgolette esprimono appunto la contraria valutazione dell'estensore di queste note: dunque, hanno una rilevanza sostanziale nella individuazione del pensiero espresso! — della motivazione della sentenza sarebbe quello secondo cui nella configurazione dell'illecito — sia ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., sia in applicazione del più generale principio di cui all'art. 2043 cod. civ. — avrebbero rilevanza le c.d. mezze verità, le reticenze, le omissioni, allorché queste si configurino come manifestazioni di valutazioni denigratorie. Ma, anche in relazione a questi aspetti, il giudizio non può prescindere dalla analisi del caso concreto; soprattutto, dal contesto nel quale le motivazioni della sentenza debbono essere collocate.

In realtà, oggetto della contestazione, era la divulgazione di informazioni denigratorie a carico della gestione di un fondo di investimento; e, quel che sembra più rilevante, si affermava che tali informazioni risultavano divulgate da un periodico facente capo ad un fondo concernente investimenti immobiliari.

Orbene, entro questi limiti e con le indicate precisazioni — che chiaramente ed univocamente emergono dal testo della sentenza — non sembra che possa essere contestata la validità del « principio » di diritto affermato dalla Cassazione: nella misura in cui si sottolinea —

stante anche la atipicità dell'illecito che caratterizza il nostro ordinamento — che le modalità di attuazione del comportamento lesivo non sono rilevanti, allorché cotesto comportamento sia idoneo a ledere il diritto altrui.

6. A questo punto, può essere ripresa la notazione cui già si è fatto cenno, relativa al rapporto tra illecito civile ed illecito penale, sotto il profilo della tutela del soggetto che risulti leso nella sua sfera giuridica, rispettivamente, da fatti inquadrabili nell'una o nell'altra categoria, o, in ipotesi, in entrambe.

Come si è già notato, quale che sia la posizione — in sede di teoria generale: si pensi alle elaborazioni di Carnelutti, Trimarchi, per non citare che alcuni tra gli Autori che hanno affrontato il problema — che si intenda assumere, circa la individuazione della categoria dell'illecito, non sembra sia contestabile che, sul terreno del diritto positivo, l'illecito civile e l'illecito penale costituiscono autonome fattispecie di protezione del singolo, cui compete il potere di esperire relativi i mezzi di tutela, a sua scelta, nelle ipotesi in cui quella penale non sia azionabile *ex officio*.

Questo principio è enunciato in modo univoco dalla sentenza della Corte di Cassazione, in adesione, peraltro, ad un indirizzo pacificamente seguito dalla stessa Corte ed incontestato in dottrina, perché espressivo in modo pacifico di principi nascenti in specifiche norme di legge.

7. A questo punto, prescindendosi da polemiche contingenti, che nascono, in prevalenza, da mancata cognizione dell'oggetto del dibattito — la sentenza della Corte di Cassazione nella sua integrale stesura — sembra debba rilevarsi che la problematica è assai più ampia e complessa, coinvolgendo essa il tema — cui è fatto cenno anche nella sentenza — della risarcibilità del danno conseguente alla lesione dei diritti della personalità. Si tratta di questione largamente dibattuta, in dottrina ed anche, recentemente, in giurisprudenza, che coinvolge il rapporto tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, soprattutto in relazione alla qualificazione del primo. Essa, peraltro, impone di affrontare l'ulteriore, delicato e dibattuto, problema, relativo al rapporto tra tutela della persona

ed esercizio del diritto di libertà di diffusione del pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione.

Non è certamente questa la sede per approfondire l'analisi.

Sembra sufficiente rilevare che la dottrina civilistica italiana — e non soltanto quella italiana — ha da tempo sottolineato la preminente tutela della persona che, nella nostra Costituzione, rappresenta il fine primario dell'intero sistema ordinamentale.

D'altra parte, anche il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, come tutti i diritti, ancorché costituzionalmente garantiti, non può ritenersi avulso dal sistema dell'ordinamento e quindi privo di limiti intrinseci: in tal senso è la giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Dunque, nella ricerca di un limite, non sembra possa contestarsi che esso vada individuato nella tutela della persona, rispetto alla quale — potrebbe forse affermarsi — anche il diritto di cui all'art. 21 della Costituzione è strumentale, se è vero che tutto il sistema delle garanzie costituzionali è orientato verso la tutela della persona.

E del resto, ove così non fosse, la norma penale che punisce l'ingiuria e la diffamazione sarebbe illegittima, come pure la norma di cui all'art. 2598 cod. civ.: in relazione alla quale, ultima, per la verità, potrebbe operare anche il comma 2 dell'art. 41 della Costituzione.

8. Volendo trarre una linea di conclusione da queste brevi notazioni, sembra possono rilevarsi due punti essenziali:

a) nell'esame della decisione della Corte di Cassazione deve aver luogo riguardo alla sentenza nel suo complesso e non alla massima. Senza riaprire un dibattito che ha precedenti illustri, sembra si possa affermare che la massima altro non può costituire che lo strumento per indicare la esistenza di una pronuncia avente un determinato oggetto; di più non può dare;

b) nella articolazione dei valori costituzionali la tutela della persona risulta preminente: conseguentemente, in tutte le ipotesi di conflitto, la soluzione deve essere ricercata in modo da assicurare l'attuazione di quella tutela.

GIOVANNI GIACOBBE

CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ E GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

Ho per la prima volta avuto notizia della sentenza della I Sezione civile della Cassazione nella vicenda Granzotti - Europrogramme (Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259) da un breve articolo di Pierluigi Franz sul Corriere della Sera. La notizia era certamente tale da suscitare interesse; e la garbata ironia della parola « decalogo » nel titolo poteva far presagire un certo successo di quella definizione. Meno prevedibile, trattandosi di decisione che ripeteva e riassumeva principi da tempo acquisiti alla giurisprudenza della Corte, il clamore che essa ha poi suscitato sulla stampa, alimentando per tanto tempo polemiche non proprio garbate.

L'ironia era forse giustificata: una lettura della sentenza poteva e può anche dare l'impressione di un documento non privo di velleità didattiche; e l'ironia aiuta comunque a cogliere aspetti a volte nascosti delle umane vicende (nel caso: la tendenza della Cassazione a produrre sentenze di dimensioni eccessive rispetto alle esigenze del giudizio di legittimità). Ironizzare, però, è possibile su tutto; ed un po' di ironia aiuta a conservare il senso delle proporzioni.

Un po' di ironia, ad esempio, avrebbe meritato la prima nota fortemente polemica sull'argomento: quella apparsa su « Repubblica », che ha dato il via alle grida di allarme ed il tono alle difese più o meno appassionate di una libertà di stampa minacciata ed offesa. Sarebbe stata anche una ironia facile, visto che in quella nota era errato il nome del Pubblico Ministero, era attaccato (e pesantemente) il Presidente, evidentemente scambiato per l'estensore, ed erano enunciati principi giuridici a dir poco originali. Volendo ironizzare, si sarebbe quindi potuto parlare, se non di sviscerato amore dell'articolista per le notizie esatte, certamente delle aperture tecnico-giuridiche da lui proposte ai lettori ed ai cultori del diritto in particolare.

Purtroppo l'ironia ha lasciato subito il campo alle polemiche; ed anche polemizzare è possibile su tutto, magari a condizione di vedere le cose (e di leggere le sentenze), oscurandone una parte.

In questa vicenda, ad esempio, molti hanno omesso di ricordare che la causa aveva tratto origine da una azione di danno impostata su una pretesa concorrenza sleale; altri hanno indirizzato i loro attacchi contro il riferimento, contenuto nella sentenza, alla utilità sociale quale presupposto per il legittimo esercizio del diritto di cronaca; quasi tutti hanno insistito sul « decalogo », come se fosse un codice di comportamento imposto, più o meno arbitrariamente dalla Cassazione ai giornalisti, in una sorta di supplenza alle manchevolezze del legislatore e con invasione di un campo che, in via di principio, dovrebbe essere riservato alle iniziative dello stesso Ordine dei giornalisti (un campo, in verità, assai poco coltivato).

Ora, che la vicenda si sia presentata all'inizio come di concorrenza sleale può essere una curiosità; ma ha anche il suo peso, perché in concreto significa che i contendenti erano in lite non sui grandi temi del bene pubblico, ma per una banale questione di correttezza commerciale; e perché in concreto la questione di correttezza commerciale e di colpa o dolo nella attività lesiva dell'altrui reputazione era stata oggetto di indagine da due giudici di merito (il Tribunale e la Corte di Appello di Milano), giunti entrambi ad una affermazione di responsabilità per danni, pur se con diverse qualificazioni di quella attività denigratoria protrattasi nel tempo. I giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria sanno, o dovrebbero sapere, che nell'ordinamento italiano sono i giudici di merito quelli che pronunciano condanne od assoluzioni; e che la Corte di Cassazione ha solamente la funzione di controllare se le sentenze portate al suo esame siano conformi a legge ed immuni da vizi logici o giuridici di motivazione. Spiace che molti non abbiano creduto di informarne i lettori.

Quanto alla « utilità sociale » della notizia, richiesta per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, devo ben ammettere che un giornalista un po' sprovveduto possa essere indotto ad una sua lettura non esattamente corrispondente

al pensiero della Corte; e che di conseguenza scriva poi che è pericolosissimo per la libertà di stampa ammettere il controllo della Autorità giudiziaria sulla utilità del dare o del non dare la notizia. Credo, però, che chi legge e commenta un documento abbia anche il dovere di rendersi in qualche modo conto del linguaggio proprio del tipo di documento che egli legge e commenta.

Sotto questo profilo non è difficile rilevare che nelle sentenze in materia di diffamazione a mezzo della stampa e di diritto di cronaca la « utilità sociale » è espressione destinata a ricordare sinteticamente che in tanto può parlarsi di legittimo esercizio del diritto di cronaca in quanto sussista un interesse del pubblico a conoscere la notizia. Del resto a nessuno verrebbe in mente, quando legge nelle sentenze che il diritto di cronaca va esercitato rispettando criteri, oltre che di utilità sociale, anche di verità e di continenza, di intendere la frase nel senso che ai giornalisti è imposta la castità perpetua o la astensione dalle bevande alcoliche, essendo abbastanza ovvio che in questa materia per continenza si intende, come si è sempre inteso, la contenutezza formale nel dare notizie oggettivamente pregiudizievoli della altrui reputazione. Nella sentenza Granzotti - Europrogramme, poi, l'uso della formula sintetica (anche se linguisticamente impropria) era giustificato dalla inutilità di maggiori precisazioni al riguardo, perché la sussistenza di questo particolare presupposto per il legittimo esercizio del diritto di cronaca era l'unico punto non controverso tra le parti.

Quanto, infine, al preteso « decalogo », mi sono chiesto se veramente dietro gli spunti polemici vi sia sempre stata una lettura non troppo approssimativa della sentenza: la cui struttura, piaccia o non piaccia il suo tono od il suo stile, è quella tipica di una sentenza di legittimità, che deve prima risolvere i problemi di ordine normativo inerenti alla fattispecie dedotta in giudizio (quando vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca?) e poi controllare se il giudice del merito, nel fare applicazione della legge nel caso concreto, abbia dato ragione della sua decisione senza incorrere in vizi di motivazione. Dovrebbe essere abbastanza ovvio che in uno schema di questo genere la funzione di nomofila-

chia (cioè di ricostruzione delle norme che regolano la materia controversa) è esercitata solamente nella prima fase; mentre alla concreta vicenda giudiziaria, sia pure con tutti i riflessi che ciò può avere su altre vicende simili, si riferiscono le affermazioni e le constatazioni relative alla verifica del difetto di vizi nella motivazione della sentenza impugnata in punto di fatto.

Ora è veramente singolare che nella polemica sul preteso « decalogo » non sia stato rilevato che la sentenza, dopo aver richiamato concetti e nozioni ormai da qualche decennio stabiliti in materia di legittimo esercizio del diritto di cronaca (cosiddetta utilità sociale, verità almeno putativa della notizia, forma civile nella esposizione dei fatti), prima di esporre il preteso decalogo ha chiaramente precisato che passava dalla teorizzazione dei principi all'esame della motivazione data dai giudici della Corte di Appello di Milano in punto di ricostruzione e di qualificazione dei fatti (« La motivazione da essi in proposito addotta e... ricca di precisi riferimenti di fatto logicamente valutati... »). È vero che anche in questa fase la sentenza ha introdotto considerazioni di ordine generale; ma è pur vero che si trattava di generalizzazioni tratte dai singoli abusi della libertà di stampa accertati dalla corte milanese e posti a fondamento della sua decisione.

In questa situazione parlare di « decalogo » e di imposizione ai giornalisti di una sorta di codice di comportamento mi sembra pericoloso e fuorviante: i comportamenti menzionati in sentenza sono solamente quelli addebitati nel caso concreto alla parte ricorrente e non esauriscono affatto il numero — aperto e non chiuso — dei possibili abusi della libertà di stampa; né è detto che, apprezzati singolarmente ed in una diversa situazione di fatto, abbiano la stessa rilevanza che hanno avuto nella vicenda giudiziaria Granzotti-Europrogramme, nella quale l'attenzione dei giudici è stata indubbiamente colpita dalla ricorrenza congiunta di tanti « abusi del diritto alla libertà di stampa ».

Su queste premesse non posso non chiedermi a chi giovi ed a quale scopo miri il clamore sollevato su questa sentenza: un clamore che, comunque è servito almeno a richiamare ancora una volta l'attenzio-

ne del pubblico sui ben difficili equilibri tra libertà di manifestazione del pensiero e necessaria tutela dei diritti della persona umana.

È comprensibile che la stampa sia insopportabile di ogni limite che le sia imposto dall'esterno. Cerchiamo però di non dimenticare che alla rottura di un equilibrio, difficilmente e faticosamente raggiunto con decenni di elaborazione dottrina e giurisprudenziale, il legislatore potrebbe dare risposte per nulla gradite a chi di quegli equilibri sollecita la rottura.

FRANCO MOROZZO DELLA ROCCA